



Tribunale ordinario di Catanzaro

Sezione Seconda Civile

in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente,

dott.ssa Wanda Romanò Giudice,

dott.ssa Francesca Rinaldi Giudice estensore,

nel procedimento n. 5023/2019 r.g. vertente tra Promi di Michele S.a.s., in persona dei soci accomandatari, con l'Avv. _____ – attore - e Italfondiarario s.p.a., in persona del legale rappresentate p.t., in qualità di procuratore di Siena Npl 2018 S.r.l., con l'avv.

– convenuta -; Mps Capital Services Banca Per Le Imprese S.p.A.; Banco di Napoli S.p.A., Intesa San Paolo S.p.A., Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del rispettivi legali rappresentanti p.t., - convenuti contumaci -;

letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta,

riunito nella camera di consiglio, a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza del 18.02.2020 ha emesso la seguente

ordinanza

premesso che, con atto di citazione per l'introduzione del giudizio di merito a seguito di opposizione all'esecuzione ex art. 616 del c.p.c. ritualmente notificato, la Promi di Michele S.a.s. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, Italfondiarario s.p.a., Mps Capital Services Banca Per Le Imprese S.p.A., Banco di Napoli S.p.A., Intesa San Paolo S.p.A. ed Agenzia delle Entrate Riscossione, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"Piaccia all'On. Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: In via preliminare ed assorbente: 1. ACCERTARE e DICHIARARE che la fideiussione contenuta al punto distinto con il n. 6), del contratto di mutuo agrario del 5.3.2004, a rogito del notaio Costa di Palmi (RC), del 5.3.2004, n. 29818 di repertorio, n. 5001 di raccolta, è affetta da nullità ai sensi e per gli effetti degli artt. 1418, commi 1° e 2° e 1419, comma 1° del c.c., per condotta anticoncorrenziale posta in essere dalla banca mutuante in violazione dell'articolo 2, comma 2°, lettera a), della legge 287/1990 e del Provvedimento della Banca d'Italia n. 55, del 2.5.2005 e/o per illiceità della causa e, per l'effetto, ACCERTARE e DICHIARARE che, per tutte le ragioni come sopra esposte e/o*

GM

comunque esposte nell'atto di citazione, la società MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.p.A. e, per l'effetto, la società SIENA NPL 2018 S.r.l., succeduta quale soggetto esecutante alla prima giusta cessione di credito, non hanno il diritto di procedere esecutivamente nei confronti della società PROMI DI MICHELE S.a.s., n.q. di fideiussore della società mutuata BIMARE FRUTTA S.r.l., per difetto del potere di agire in executivis e per difetto di un titolo legittimante l'esecuzione. Sempre in via preliminare, assorbente e gradata: 2. ACCERTARE e DICHIARARE ai sensi e per gli effetti degli artt. 1418, commi 1° e 2° e 1419, comma 2°, la nullità parziale della fideiussione contenuta al punto distinto con il n. 6), del contratto di mutuo agrario del 5.3.2004, a rogito del notaio Costa di Palmi (RC), del 5.3.2004, n. 29818 di repertorio, n. 5001 di raccolta, relativamente alle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 del c.c. rispettivamente contenute ai capoversi 1^, 2^ e 4^, del punto distinto con il numero 6, dell'atto a rogito del Notaio Costa del 5.3.2004, n. 29818 di repertorio, per condotta anticoncorrenziale posta in essere dalla banca mutuante in violazione dell'articolo 2, comma 2°, lettera a), della legge 287/1990 e del Provvedimento della Banca d'Italia n. 55, del 2.5.2005 e/o per illiceità della causa; ACCERTARE e DICHIARARE che, per tutte le ragioni come sopra esposte e/o comunque esposte nell'atto di citazione, la società MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.p.A. e, per l'effetto, la società SIENA NPL 2018 S.r.l., succeduta quale soggetto esecutante alla prima giusta cessione di credito, sono decadute dal diritto di chiedere l'escussione della fideiussione prevista al numero 6, dell'atto a rogito del Notaio Costa del 5.3.2004, n. 29818 di repertorio, per violazione dell'art. 1957 del c.c. non avendo proposto entro due e/o sei mesi le proprie istanze contro il debitore, società BIMARE FRUTTA S.r.l., né contro i garanti, né proseguito le suddette azioni con diligenza, nonché per nullità del contratto di mutuo agrario del 5.3.2004, a rogito del notaio Costa di Palmi (RC), del 5.3.2004, n. 29818 di repertorio, n. 5001 di raccolta, tra l'altro, per violazione dell'art. 43, del T.U.B. 380/2001 e della delibera C.I.C.R. del 22.4.1995, per essere stato erogato ad una impresa commerciale e, per l'effetto, ACCERTARE e DICHIARARE che, per tutte le ragioni come sopra esposte e/o comunque esposte nell'atto di citazione, la società MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.p.A. e, per l'effetto, la società SIENA NPL 2018 S.r.l., succeduta quale soggetto esecutante alla prima giusta cessione di credito, non hanno il diritto di procedere esecutivamente nei confronti della società PROMI DI MICHELE S.a.s., n.q. di fideiussore della società mutuata BIMARE FRUTTA S.r.l., per difetto del potere di agire in executivis e per difetto di un titolo legittimante l'esecuzione. 3. ACCERTARE e DICHIARARE che la fideiussione contenuta al punto distinto con il n. 6), del contratto di mutuo agrario del 5.3.2004, a rogito del notaio Costa di Palmi (RC), del 5.3.2004, n. 29818 di repertorio, n. 5001 di raccolta, è nulla per nullità del contratto di

FR

mutuo agrario a rogito del Notaio Costa di Palmi (RC), del 5.3.2004, n. 29818 di repertorio, n. 5001 di raccolta per violazione dell'art. 43 del T.U.B. 385/1993 e della delibera C.I.C.R. 22.4.1995 e, per l'effetto, ACCERTARE e DICHIARARE che la società MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.p.A. e, per l'effetto, la società SIENA NPL 2018 S.r.l., succeduta quale soggetto esecutante alla prima giusta cessione di credito, non hanno il diritto di procedere esecutivamente nei confronti della società PROMI DI MICHELE S.a.s., n.q. di fideiussore della società mutuata BIMARE FRUTTA S.r.l., stante la carenza di un valido titolo e per difetto del potere di agire in executivis. 4. ACCERTARE e DICHIARARE che la fideiussione contenuta al punto distinto con il n. 6), del contratto di mutuo agrario del 5.3.2004, a rogito del notaio Costa di Palmi (RC), del 5.3.2004, n. 29818 di repertorio, n. 5001 di raccolta, è nulla e/o inefficace nei confronti della società PROMI di Michele S.a.s. per estraneità all'oggetto sociale di quest'ultima, per carenza di ogni vantaggio imprenditoriale per la società fideiubente, per violazione di legge e, in particolare, degli artt. 2298 e 2315 del c.c., nonché per difetto del potere di rappresentanza in capo al signor Domenico Paolo ACCERTARE e DICHIARARE che la nullità e/o l'inefficacia della suddetta fideiussione nei confronti della società PROMI di Michele S.a.s. è opponibile nei rapporti con il terzo MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.p.A. (precedentemente denominata MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA PER L'IMPRESA S.p.A. ed ancor prima MPS BANCA VERDE S.p.A.) e della società SIENA NPL 2018 S.r.l., succeduta alla prima giusta cessione del credito e, per l'effetto, ACCERTARE e DICHIARARE che la società MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.p.A. e, per l'effetto, la società SIENA NPL 2018 S.r.l., succeduta quale soggetto esecutante alla prima, giusta cessione di credito, per tutte le ragioni come sopra esposte e/o comunque esposte nell'atto di citazione, non hanno il diritto di procedere esecutivamente nei confronti della società PROMI DI MICHELE S.a.s. n.q. di fideiussore della società BIMARE FRUTTA S.r.l. per difetto del potere di agire in executivis e per difetto di un titolo legittimante l'esecuzione. In via ulteriormente subordinata: 5. ACCERTARE e DICHIARARE che la fideiussione contenuta al punto distinto con il n. 6), del contratto di mutuo agrario del 5.3.2004, a rogito del notaio Costa di Palmi (RC), del 5.3.2004, n. 29818 di repertorio, n. 5001 di raccolta, è affetta da nullità per mancata determinazione dell'importo massimo garantito, per mancata determinazione e/o determinabilità dell'oggetto ex artt. 1418 e 1346 del c.c. anche del contratto di mutuo agrario del 5.3.2004, a rogito del notaio Costa di Palmi (RC), del 5.3.2004, n. 29818 di repertorio, n. 5001 di raccolta, per violazione delle regole sulla trasparenza e dell'art. 1284, 3° comma, del c.c. per: A. Applicazione di un tasso di interesse difforme da quello concordato nel contratto; B. Indicazione non univoca della modalità di calcolo degli interessi applicati: omessa

indicazione del day count convention, indeterminatezza del calcolo degli interessi e del piano di rimborso del capitale; C. Indicazione di un I.S.C. diverso (recte inferiore) rispetto alla effettiva onerosità del negozio; per applicazione di interessi composti; per violazione degli artt. 1283 e 1815 del c.c.; nonché per usurarietà del contratto di mutuo agrario per Notaio Costa del 5.3.2004, n. 29818 di repertorio (in particolare: nullità della clausola relativa all'applicazione dell'interesse moratorio per superamento del tasso soglia antiusura, violazione della legge n. 108/1996, illegittima applicazione dei tassi di interesse ultralegali); nullità della fideiussione prestata per violazione delle regole della buona fede, e per exceptio doli generali e, per l'effetto, ACCERTARE e DICHIARARE che la società MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.p.A. e, per l'effetto, la società SIENA NPL 2018 S.r.l., succeduta quale soggetto esecutante alla prima, giusta cessione di credito, per tutte le ragioni come sopra esposte, non hanno il diritto di procedere esecutivamente nei confronti della società PROMI DI MICHELE S.a.s. n.q. di fideiussore della società BIMARE FRUTTA S.r.l. per difetto del potere di agire in executivis e per difetto di un titolo legittimante. In via del tutto gradata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On. Giudice adito non dovesse ritenere applicabile la sanzione prevista dal 2° comma, dell'art. 1815 del c.c., si chiede la riduzione del tasso di mora ex art. 1384 del c.c.. 6. ACCERTARE e DICHIARARE per tutte le ragioni comunque esposte nell'atto di citazione l'insussistenza del credito per il quale la società MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.p.A. e, per l'effetto, la società SIENA NPL 2018 S.r.l., succeduta quale soggetto esecutante alla prima, giusta cessione di credito, ha proceduto esecutivamente nei confronti della società PROMI DI.

MICHELE S.a.s. n.q. di fideiussore della società BIMARE FRUTTA S.r.l. e, per l'effetto, ACCERTARE e DICHIARARE che le stesse non hanno il diritto di procedere esecutivamente nei confronti della società PROMI DI MICHELE S.a.s. n.q. di fideiussore della società BIMARE FRUTTA S.r.l. per difetto del potere di agire in executivis e per difetto di un titolo legittimante, ADOTTANDO i conseguenti provvedimenti di legge. In via del tutto residuale: 7. ACCERTARE e DICHIARARE che la società MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.p.A., (già MPS BANCA PER L'IMPRESA S.p.A., già MPS BANCAVERDE S.p.A.) e, per l'effetto, la società SIENA NPL 2018 S.r.l., succeduta quale soggetto esecutante alla prima, giusta cessione di credito, non hanno diritto a procedere esecutivamente nei confronti della società PROMI DI MICHELE S.a.s., n.q. di fideiussore della società BIMARE FRUTTA S.r.l., oltre l'importo di € 2.000.000,00, comprensivo di capitale, accessori e spese ed al netto delle somme già versate e/o rinvenienti dall'aggiudicazione di beni comunque posti a garanzia del credito. In ogni caso: 8. CONDANNARE la società MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.p.A. al risarcimento dei danni patiti dalla società PROMI DI MICHELE

FR

S.a.s. pari a complessivi € 230.000,00 (di cui € 200.000,00 a titolo di danno patrimoniale ed € 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale), oltre agli interessi legali dal dovuto al soddisfo e rivalutazione monetaria ovvero in quell'altra maggiore o minor somma che sarà accertata nel giudizio o che sarà stabilito dall'adito G.I. secondo equità e giustizia, oltre rivalutazione e interessi dal fatto dannoso all'effettivo soddisfo. 9. ANNULLARE la condanna alle spese contenuta nell'Ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di G.E. depositata in data 10.1.2019 e comunicata a mezzo pec in data 11.1.2019 ovvero disporre il relativo ridimensionamento. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”;

rilevato che si è costituita, nel giudizio instauratosi di fronte al Tribunale di Vibo Valentia, Italfondario s.p.a., eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Vibo Valentia, in favore del Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in Materia di Imprese e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda per inammissibilità e/o infondatezza della stessa, mentre gli altri convenuti sono rimasti contumaci;

considerato che, con ordinanza di incompetenza del 8.7.2019, depositata e comunicata in data 8.7.2019, il Tribunale di Vibo Valentia ha dichiarato la propria incompetenza in favore della Sezione Specializzata in Materia di Impresa presso il Tribunale di Catanzaro, fissando in tre mesi il termine per riassumere il procedimento davanti al giudice ritenuto competente e compensando integralmente le spese di lite del giudizio;

rilevato che il Tribunale di Vibo Valentia ha motivato la menzionata ordinanza di incompetenza, affermando che *“la domanda principale di accertamento della nullità della fideiussione per come riportata, rientra nella competenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, privo di pregio essendo il rilievo operato da parte opponente la quale ha ritenuto sussistere la competenza del Tribunale di Vibo Valentia in applicazione dell'art. 31 cpc; al riguardo deve infatti evidenziarsi che la domanda principale proposta dall'attore-opponente, tesa all'accertamento e alla declaratoria di nullità del contratto di fideiussione de quo si fonda proprio sull'affermata sussistenza di un comportamento anticoncorrenziale, essendo dunque l'accertamento in materia anticoncorrenziale a fondamento anche della domanda principale e non solo delle domande accessorie;”*

considerato che la predetta ordinanza di incompetenza non ha formato oggetto di regolamento e che la causa è stata tempestivamente riassunta davanti a questo Tribunale ove ciascuna delle parti ha insistito nelle proprie pretese;

premesso che la competenza debba essere determinata sulla base della *causa petendi* invocata dalla parte che promuove il giudizio e del *petitum* da essa enunciato e richiesto;

preso atto che il Tribunale di Vibo ha ritenuto sussistente competenza funzionale della sezione specializzata Imprese del Tribunale di Catanzaro assumendo che l'attore ha dedotto la violazione della normativa antitrust;

ritenuto, tuttavia, di non poter condividere la valutazione compiuta dal Tribunale di Vibo atteso che il Tribunale di Catanzaro non risulta competente rispetto alla domanda in concreto proposta dalla Promi di Michele S.a.s. e che il Tribunale territorialmente competente deve essere, invece, individuato in quello di Vibo Valentia, ovvero, in alternativa, nel Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata Imprese;

si osserva quanto segue:

1. L'oggetto del giudizio in esame.

L'odierna attrice Promi di Michele S.a.s. ha agito in giudizio – in qualità di fideiussore in favore di Mps Banca Verde s.p.a, oggi Mps Capital Services Banca Per Le Imprese S.p.a. a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con contratto di mutuo agrario del 5.03.2004 dalla mutuataria Bimare Frutta s.r.l. - per sentire dichiarare la nullità della fideiussione contenuta al punto distinto con il n. 6) del contratto di mutuo agrario del 5.3.2004, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1418, commi 1° e 2° e 1419, comma 1° del c.c., sulla base di una serie di motivi analiticamente indicati nel ricorso introduttivo, fra i quali, in primo luogo, “per condotta anticoncorrenziale posta in essere dalla banca mutuante in violazione dell'articolo 2, comma 2°, lettera a), della legge 287/1990 e del Provvedimento della Banca d'Italia n. 55, del 2.5.2005 e/o per illiceità della causa.

Più in particolare, secondo la prospettazione attorea, la fideiussione azionata dall'Istituto di credito convenuto nei confronti della società attrice, rispecchiando pedissequamente il testo dello Schema rilasciato dall'A.B.I. nel 2003, sarebbe nulla ex art. 2, comma 2, della legge 287/1990 poiché frutto di una “intesa” vietata.

Parte attrice deduce, infatti, che nella fideiussione sottoscritta dalla società odierna per cui è causa sono state riprodotte le tre clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. che costituiscono applicazione di intese illecite, giacché rilasciate in conformità del menzionato Schema elaborato dall'ABI nel 2003 - ritenuto dalla Banca d'Italia lesivo della concorrenza, in violazione dell'art. 2, della citata legge 287 del 1990, con Provvedimento n. 55, del 2.5.2005 - ed illegittimamente utilizzato, a valle, dalle banche.

La difesa attorea afferma che si tratterebbe di nullità - ai sensi e per gli effetti dei commi 1° e 2°, dell'art. 1418, del comma 1°, dell'art. 1419 del c.c. - dell'intera fideiussione prestata dall'attrice o, comunque, di nullità parziale delle tre clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 del c.c. e richiama nell'atto introduttivo la nota ordinanza della Corte di Cassazione Sez. 1, n. 29810 del 12/12/2017 che ha stabilito che “in

tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della legge n. 287 del 1990, la stipulazione «a valle» di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse «a monte» (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato [nella specie, per quello bancario, la Banca d'Italia, con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della L. n. 287 del 1990 (in vigore fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la legge n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016)] a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza.”

2. Le ragioni a sostegno dell'incompetenza del Tribunale di Catanzaro.

FR

Così brevemente premesso, ritiene il Collegio che escludano la competenza funzionale dell'intestato Tribunale di Catanzaro due ragioni: i) la materia oggetto di causa non rientra fra quelle di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e non può considerarsi avente ad oggetto la violazione della normativa antitrust dell'Unione europea; ii) il Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata imprese, non è competente in materia Antitrust.

2.1 Il secondo comma dell'art. 33 della legge n. 287/1999 rubricato “*Competenza giurisdizionale*” dispone che “*Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui e' istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni.*”

La menzionata ordinanza della Corte di Cassazione Sez. 1, n. 29810 del 12/12/2017 richiama in premessa la sentenza della Corte di Cassazione Sez. 1, n. 11904 del 28/05/2014 – in materia di risarcimento del danno patito dall'assicurato per l'elevato premio corrisposto in conseguenza di un'illecita intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere da imprese assicuratrici - così massimata “*Per le azioni dirette ad ottenere la dichiarazione di nullità o il risarcimento del danno da condotta anticoncorrenziale, l'art. 33 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, stabilisce la competenza funzionale della corte d'appello, che si giustifica sia per la presenza di un precedente provvedimento dell'Autorità Garante per la concorrenza, con conseguente circoscrizione del "thema decidendum", sia al fine di favorire la sollecita definizione delle*

controversie. Ne consegue che devono osservarsi le forme processuali proprie dei procedimenti innanzi giudice adito se non è diversamente stabilito e, quindi, le norme dettate per il giudizio di primo grado si applicano solo se non incompatibili.”

L'ordinanza del 2017, in motivazione, afferma, poi, che la Corte territoriale – da intendersi ora il riferimento alla sezione specializzata imprese - è l'organo deputato all'accertamento in fatto rispetto alle negoziazioni a valle della violazione delle norme in materia antitrust.

A parere di questo Tribunale tali precedenti non appaiono, tuttavia, dirimenti ai fini dell'individuazione del giudice competente a conoscere delle controversie aventi ad oggetto l'azione di accertamento della nullità dei contratti di fideiussione stipulati con gli istituti di credito banca che contengano norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI per violazione dell'articolo 2 della l. n. 287 del 1990.

Invero, ritiene il Tribunale che l'accertamento della prospettata nullità del contratto a valle non involga anche un accertamento della sussistenza dell'intesa che, per l'appunto, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, è stata già accertata dalla Banca d'Italia con Provvedimento n. 55 del 2.5.2005.

Laddove si condivida l'assunto per il quale, nelle controversie aventi ad oggetto la nullità della fideiussione perché redatta sulla base del sanzionato Schema elaborato dall'ABI nel 2003, non spetta al giudice di merito la cognizione sull'intesa “a monte” appare ragionevole affermare che la competenza giurisdizionale sul “contratto a valle” spetti al Tribunale civile ordinario e non alla sezione specializzata in materia di impresa, proprio perché, a ben vedere, non viene in rilievo in via diretta l'esame e l'applicazione del disposto di cui all'art. 33 l. n. 287 del 1990, ma solo la valutazione della coincidenza tra la fideiussione oggetto di causa ed il testo frutto dell'intesa restrittiva e non già l'intesa restrittiva stessa.

Tali considerazioni appaiono a chi scrive ragionevoli, tanto più se si considera che, nella maggior parte delle fattispecie concrete – come quella oggetto della presente causa -, la prospettata violazione della normativa antitrust rappresenta solo uno dei motivi dedotti dall'attore a fondamento della domanda di nullità della fideiussione.

Ciò posto, ritiene il Tribunale di non poter aderire alla tesi per la quale tutte le volte in cui venga dedotta la nullità della fideiussione, in quanto contratto c.d. a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza (relativa, nella specie, alle norme bancarie uniformi Abi in materia di fideiussioni omnibus), la controversia possa reputarsi appartenente alla competenza del Tribunale specializzato imprese.

Una tale ricostruzione conduce, infatti, ad affermare che tutte le volte in cui si cumula, in una stessa causa, l'azione di nullità della fideiussione e del conto corrente, ovvero, come nel caso di

specie, della fideiussione e del mutuo, allora la competenza, a discapito degli ordinari criteri di competenza territoriale, viene attribuita alle sezioni specializzate impresa (le domande di nullità della fideiussione per violazione della concorrenza in via diretta e tutte le altre domande in quanto domande connesse).

Invero, è evidente che, a seguire tale orientamento, fatto proprio dal Tribunale di Vibo Valentia e da altra giurisprudenza di merito, si giunge ad attribuire – in contrasto con la lettera della legge ed in particolare con l'art. 3 del Decreto Legislativo 27 giugno 2003, n. 168 *"Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273"*, che delinea la competenza per materia delle sezioni specializzate – al Tribunale delle Imprese l'intero contenzioso bancario alla sola condizione che venga eccepita la nullità della fideiussione per violazione delle norme Antitrust.

Sul punto, si ritiene, peraltro, di evidenziare che l'afflusso alla sezione specializzata in materia di impresa di controversie del tutto estranee alla sfera societaria o alle altre materie fra quelle individuate al menzionato art. 3 del d.lgs. 27.06.2003, n. 168, da trattarsi oltretutto dal tribunale in composizione collegiale, non sembra in linea con l'obiettivo dichiarato del legislatore, in sede di istituzione del tribunale delle imprese, di riduzione dei tempi di definizione delle controversie in cui sono parti le società di medio/grandi dimensioni al fine di aumentarne la competitività sul mercato, e in generale di aumento dell'efficienza della giustizia coinvolgente le imprese.

Stanti tali considerazioni si ritiene che la competenza sulla controversia appartenga, in applicazione degli ordinari criteri, al Tribunale di Vibo Valentia.

2.2 La seconda ragione che esclude, in ogni caso, la competenza dell'intestato Tribunale sulla controversia in esame, consiste nel fatto che il Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata imprese, non è, in ogni caso, competente in materia Antitrust.

Il primo comma dell'art. 3 del Decreto Legislativo 27 giugno 2003, n. 168 *"Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273"*, rubricato *"Competenza per materia delle sezioni specializzate"* dispone che *"1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di: c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287; d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea."* e che l'art. 4 del menzionato decreto legislativo, rubricato *"Competenza territoriale delle sezioni"* dispone, al comma 1-ter., che *"Per le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza*

essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata); b) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari (sezione distaccata); c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria".

Pertanto, dall'applicazione del disposto normativo sopra richiamato emerge che, anche laddove si ritenesse che la materia oggetto di causa rientri fra quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), Decreto Legislativo 27 giugno 2003, n. 168, il giudice funzionalmente e territorialmente competente non potrebbe essere individuato in Catanzaro, ma piuttosto nel Tribunale di Napoli, Sezione specializzata imprese, cui è attribuita, per l'appunto, la competenza in materia antitrust rispetto a tutti gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti delle Corti d'appello della Calabria.

Considerato, infine, che il giudizio non involga alcuno dei rapporti per i quali l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 168/2003, così come sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. d), del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, che prevede la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, si ritiene che il Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata Imprese, non può essere individuato nel giudice competente a conoscere della controversia, per i motivi sopra esposti.

In conclusione, rilevato che – una volta esclusa la competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa - venga meno sotto ogni profilo la competenza del Tribunale di Catanzaro e che, in forza degli ordinari criteri di competenza territoriale e per materia, il Tribunale competente debba essere individuato in quello di Vibo Valentia, che si è dichiarato incompetente, ovvero in alternativa, nel Tribunale di Napoli;

visti ed applicati gli artt. 44, 45 e 47 c.p.c.;

CHIEDE

alla Corte suprema di Cassazione di regolare la competenza *ex art. 45 c.p.c.* in ordine al presente causa affermando la competenza del Tribunale di Vibo Valentia, che si è dichiarato incompetente, ovvero in alternativa, nel Tribunale di Napoli;

DISPONE

la rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte Suprema di Cassazione ai sensi dell'art. 47, quarto comma, c.p.c.


FR

Sospende il giudizio ai sensi dell'art. 48 c.p.c.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 24.02.2020.

Il Giudice estensore

Dott.ssa Francesca Rinaldi


Il Presidente

Dott.ssa Maria Concetta Belcastro


Depositato in Cancelleria
del 5-3-2020

